IL RAFFRONTO AL TASSO SOGLIA USURA VA EFFETTUATO IN TERMINI DI COSTO COMPLESSIVO DEL CREDITO (TAEG) E NON DI SINGOLI TASSI, CHE SONO SOLO VOCI DI COSTO – LA VERIFICA VA EFFETTUATA EX ANTE INDIPENDENTEMENTE DALL'EFFETTIVO PAGAMENTO DEL COSTO USURARIO – LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PATTUITA PER LA SOLA MORA NON ELIDE L'USURARIETA' DEL COSTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO – APPLICAZIONE DELL'ART. 1815, 2° COMMA, C.C., NON DEBENZA DI ALCUN INTERESSE E GRATUITA' DEL MUTUO - Tribunale di Benevento, sent. del 30.12.2015. Est. Antonietta Genovese

Tribunale di Benevento, sent. del 30.12.2015. Est. Antonietta Genovese

Fatto E Diritto

La _____ esponeva di avere contratto un mutuo con la Banca Popolare di __ dell'importo di € 981.268,11 in data 29.8.01.

Ritenendo usurario il tasso applicato dalla banca, la conveniva in giudizio per sentirla condannare alla restituzione degli importi illegittimamente percepiti.

instauratosi il contraddittorio, la Banca contestava la domanda.

Si procedeva all'istruttoria. Venivano disposti accertamenti tecnici.

All'esito, la causa veniva riservata in decisione.

La questione oggetto del presente giudizio è molto dibattuta.

In proposito vi sono due filoni principali: l'uno che riserva sempre all'interesse moratorio una valutazione autonoma di usurarietà (senza quindi considerarlo parte del costo complessivo del credito), l'altro che ritiene che la base di calcolo del moratorio è costituita da una quota di capitale e di interessi.

Parte della giurisprudenza sottopone il singolo tasso a un giudizio autonomo di usurarietà; nondimeno, l'interesse moratorio, se reputato rilevante ai fini dell'accertamento del superamento del limite legale, va incluso nel conteggio del tasso effettivo globale medio, che a sua volta rappresenta la base di calcolo del tasso soglia. Tale base di calcolo, alla stregua della legge n. 108 del 1996 deve essere costituita dalla media delle voci di costo applicate a valle dagli intermediari nei loro rapporti con i clienti, che costituiscono l'oggetto del giudizio di usurarietà.

La nuova formulazione dell'art. 644 c.p. e l'art. 2 della menzionata I. 7 marzo 1996, n. 108 sono espliciti: il primo dispone che